

Prot. Gen. n°

Oggetto: Attivazione, su tutto il territorio comunale, delle modalità organizzative del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani e assimilati finalizzate all'applicazione della "tariffa corrispettiva".
Ordinanza ex art. 27 del "Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti" del Comune di Carpi.

IL SINDACO

Richiamati i seguenti atti normativi e regolamentari:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e, in particolare, le "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", contenute nella parte quarta, artt. da 177 a 266;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il "Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti", approvato con delibera di Consiglio comunale n. 224 del 11/12/2003, per le parti ancora in vigore;
- il "Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati", in vigore nell'Ambito Territoriale Ottimale di Modena dal 1° gennaio 2007;

Visti, altresì, i contenuti del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) adottato con delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 127 del 3 febbraio 2014 e in particolare:

- l'obiettivo di raggiungere, entro le scadenze ivi fissate, una quota di rifiuti raccolti in modo differenziato pari al 70% del totale dei rifiuti prodotti, come media regionale (Cap. 6.1.1 del Piano);
- la necessità di incrementare e sviluppare ulteriormente i servizi di raccolta Porta a Porta (Cap. 7.5 del Piano);
- l'individuazione di un sistema di tariffazione corrispettiva quale strumento incentivante per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano stesso (Cap. 10.2.1);

Viste le seguenti ordinanze del Sindaco:

- Prot. 51099 del 10/10/2006, con la quale è stata attivata, nella zona nord del centro urbano, la raccolta domiciliare dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche (c.d. "Porta a Porta");
- Prot. 45521 del 20/09/2007, con la quale analogo servizio è stato esteso all'area del centro urbano posta ad est della ferrovia Modena-Mantova;
- Prot. 56171 del 22/11/2008, con la quale analogo servizio è stato esteso all'area del centro urbano posta ad sud delle vie Nuova Ponente, Lenin, Marx, e Moro interna.
- Prot. 20914 del 29/04/2010, con la quale analogo servizio è stato esteso alla porzione del territorio comunale compresa tra la tangenziale B. Losi e l'autostrada A22;
- Prot. 28116 del 05/06/2010, con la quale si definivano più precisamente alcuni aspetti regolati dalle ordinanze sopra citate e si riordinavano le misure sanzionatorie;
- Prot. 48168 del 11/10/2010, con la quale analogo servizio è stato esteso alle aree residue della cintura attorno al centro storico;

Vista la DGC n. 43 del 08/04/2015 con la quale, per preparare il passaggio all'applicazione della "tariffa corrispettiva":

- è stata approvata la sperimentazione su tutto il territorio comunale, centro storico compreso, di un'evoluzione delle modalità di raccolta domiciliare finora attuate che, tramite la rilevazione automatica degli svuotamenti dei contenitori del rifiuto indifferenziato, consente di commisurare il corrispettivo dovuto dai singoli utenti alla quantità di rifiuti prodotti (il c.d. "Porta a Porta Puntuale");
- è stato definito il calendario di avvio delle nuove modalità per le diverse aree di espletamento del servizio;

Considerato:

- che le modalità di espletamento del servizio fin qui attuate ("Porta a Porta") hanno consentito, nelle aree interessate, di raggiungere una quota pari a ca. il 75% di rifiuti raccolti in modo differenziato;

- che risulta pertanto evidente come le modalità organizzative fondate sul "Porta a Porta" siano estremamente efficaci, rispetto al sistema tradizionale di raccolta differenziata a cassonetti stradali, per il conseguimento degli obiettivi indicati dal PRGR;
- che il passaggio al cosiddetto "Porta a Porta Puntuale", consentendo l'applicazione della "tariffa corrispettiva" tramite la rilevazione automatica degli svuotamenti dei contenitori del rifiuto indifferenziato, costituirà un'ulteriore evoluzione del sistema e un forte incentivo per gli utenti a differenziare al massimo i rifiuti prodotti;
- che, nelle more della revisione del Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti, si ritiene indispensabile definire con maggior dettaglio le nuove modalità organizzative di raccolta introdotte in via sperimentale con la citata DGC n. 43 del 08/04/2015;
- che, allo scopo, si ritiene opportuno procedere tramite l'emanazione di un'ordinanza sindacale adottata ai sensi dell'art. 27 del "Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti" del Comune di Carpi - parti vigenti;

ORDINA

ai sensi dell'art. 27 del Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione rifiuti, che dal 1° gennaio 2016 e sino ad eventuale diversa disposizione, il conferimento e la conseguente raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, debba essere attuato mediante la modalità domiciliare denominata "Porta a Porta Puntuale" secondo le seguenti prescrizioni e modalità:

- 1) il conferimento e la raccolta domiciliare dei rifiuti, fino a diversa disposizione, anche di natura regolamentare, espressamente adottata a integrazione, modifica o abrogazione del presente atto, viene praticata:
 - a) sull'intero territorio comunale, individuato nella planimetria allegata (A) sulla quale si evidenziano le aree di servizio "standard", "forese" e "centro storico";
 - b) limitatamente alle frazioni merceologiche di carta, cartone, organico (comprese moderate quantità di sfalci, potature e altri scarti vegetali derivanti dalla manutenzione di orti e giardini) e rifiuto secco non riciclabile indifferenziato (oltre ad alcune tipologie di imballaggi in plastica e vetro per particolari utenze non domestiche);
- 2) il gestore del Servizio, AIMAG S.p.A., stabilisce:
 - a) la dotazione di contenitori da fornire alle diverse utenze domestiche e non domestiche;
 - b) le modalità di conferimento, da parte delle utenze domestiche e non domestiche, delle frazioni da raccogliere;
 - c) le modalità e la frequenza di raccolta, presso le utenze domestiche e non domestiche delle varie frazioni di rifiuto.

Tali modalità sono esplicitate negli opuscoli editi da Aimag dal titolo "Tutto inizia da casa tua" (indicazioni di carattere generale – allegato (B) e sull'Ecocalendario specifico per ciascuna zona del territorio – versione per le famiglie e versione per le imprese – distribuiti a tutte le utenze interessate dalla nuova forma di raccolta – allegato (C);
 - d) la quantità, la tipologia, l'ubicazione (in accordo con il Comune) e la frequenza di svuotamento dei contenitori dedicati alla raccolta non domiciliare dei rifiuti, ossia: campane per vetro/lattine, cassonetti per la raccolta della plastica, contenitori per la raccolta degli indumenti usati, cestini getta-rifiuti. Per questi ultimi il Gestore deve realizzare, entro il 31/12/2016, in accordo con il Comune, una revisione della dotazione, tipologia e ubicazione, al fine di favorire, incrementare e razionalizzare, anche per questa parte del servizio, la raccolta differenziata dei rifiuti da parte dei cittadini;
 - e) specifiche modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti prodotti da particolari categorie di utenti quali, ad esempio: organizzatori di manifestazioni ed eventi sia pubblici che privati, patrocinati o meno (comprese feste scolastiche), titolari di postazioni mercatali, associazioni di volontariato che conferiscono rifiuti derivanti dalla pulizia/manutenzione di aree/edifici utilizzabili dalla generalità dei cittadini (ossia non riservate ai soci o agli associati), società sportive dilettantistiche che conferiscono rifiuti derivanti dalla pulizia/manutenzione di aree/edifici in gestione convenzionata con il Comune.

In tali casi il Gestore comunicherà all'utente, nelle forme ritenute idonee, l'eventuale tariffa dovuta in relazione al servizio reso, conformemente a quanto stabilito agli artt. 18, 19 e 20 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva;
- 3) l'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato le diverse frazioni merceologiche di rifiuti utilizzando i contenitori forniti o approvati dal gestore AIMAG S.p.A.; in particolare il rifiuto secco non riciclabile indifferenziato non deve essere miscelato con i seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - b) rifiuti speciali;
- 4) ai fini dell'applicazione della "tariffa corrispettiva" (ossia commisurata alla quantità di rifiuti prodotti dai singoli utenti), il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile indifferenziato viene svolto mediante appositi contenitori di colore grigio, dotati di dispositivo per il riconoscimento automatico che consenta al Gestore di acquisire i dati inerenti alla tariffazione (ad. es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio, ecc.) e di targhetta identificativa con numerazione univoca e progressiva del contenitore. Il

mezzo di raccolta deve essere dotato di dispositivo che segnali l'eventuale errore nella lettura del dispositivo automatico (trasponder); in tale situazione l'operatore deve poter eseguire un data-entry manuale in base al codice univoco del contenitore;

5) i contenitori destinati alla raccolta sono forniti all'utenza in comodato d'uso dal gestore e devono essere tenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia"; in particolare non devono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi o scritte. Il lavaggio dei contenitori è a carico dell'utente.
In caso di cessazione dell'utenza, la riconsegna dei contenitori in dotazione è, di norma, a carico dell'utente; in caso di motivate esigenze il contenitori potranno essere ritirati dal gestore del Servizio rifiuti, dietro pagamento di specifico corrispettivo stabilito ai sensi dell'art. 20 – Servizi extra-tariffa del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva;

6) i contenitori sono forniti a cura del Gestore ad ogni singola utenza. Il corretto utilizzo di tali contenitori ha lo scopo di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e di impedire esalazioni moleste. La manutenzione e la sostituzione dei contenitori, se dovuta a rotture per deperimento, per usura o per cause non imputabili all'utente per dolo o colpa, è a carico del Gestore; se dovuta ad altre cause, la manutenzione e la sostituzione sarà soggetta a pagamento di specifico corrispettivo stabilito ai sensi dell'art. 20 – Servizi extra-tariffa del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva;

7) i contenitori consegnati devono essere, di norma, collocati all'interno di locali o aree private che siano nella disponibilità dell'utente; l'ubicazione dei contenitori negli spazi comuni condominiali (locali o aree) è regolamentata dalle vigenti disposizioni del codice civile in materia di condominio degli edifici;

8) qualora l'utente non disponga di locali o aree private strutturalmente idonee ad ospitare i contenitori consegnati, gli stessi potranno essere collocati in aree private ad uso pubblico, o in mancanza di tali aree, anche sul suolo pubblico.

Il posizionamento dei contenitori in aree private ad uso pubblico o sul suolo pubblico deve essere autorizzato dal Comune, previa presentazione di specifica richiesta al Servizio Ambiente da parte dell'utente o dell'Amministratore condominiale.

Il Servizio Ambiente del Comune, una volta acquisito il parere tecnico di AIMAG in merito alla impossibilità di collocare i contenitori in area privata e, ove necessario, il parere del Servizio Mobilità per gli aspetti connessi alla sicurezza della circolazione, rilascerà l'autorizzazione di cui sopra, esonerando automaticamente gli utenti domestici dal pagamento del Canone di Occupazione del suolo pubblico (COSAP); per le utenze non domestiche l'esonero è limitato alla superficie strettamente necessaria ad accogliere la "dotazione standard" di contenitori stabilita dal gestore, quantificata in 1 mq.

Gli allestimenti e la gestione degli spazi destinati ai contenitori (delimitazione, eventuale recinzione, manutenzione, pulizia, ecc.) saranno a carico degli utenti, secondo le indicazioni contenute nell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico o privato ad uso pubblico.

Nel caso in cui la posizioni individuata dovesse ostacolare l'apertura/gestione di cantieri edili di qualsiasi genere o l'effettuazione di manifestazioni/eventi di carattere collettivo, i contenitori dovranno essere spostati, in accordo con il gestore rifiuti che si coordinerà con l'Amministrazione comunale, in altra area idonea fino alla conclusione dei lavori/eventi; dopo la conclusione dei lavori/eventi, i contenitori dovranno essere immediatamente ricollocati nella sede originaria.

L'autorizzazione per collocare i contenitori su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, di norma non è concessa in aree di particolare interesse storico-architettonico.

L'autorizzazione non è concessa o è revocata qualora gli utenti non effettuino correttamente la raccolta differenziata; l'autorizzazione è altresì revocata qualora lo spazio concesso sia gestito difformemente da quanto stabilito nell'autorizzazione.

9) i contenitori debbono essere esposti su suolo pubblico la sera precedente o il giorno di raccolta stesso; è vietata l'esposizione dopo l'orario di inizio della raccolta;

10) i contenitori devono essere esposti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi;

11) è vietato esporre i rifiuti sfusi, salvo espressa indicazione del gestore, o inseriti in contenitori diversi da quelli approvati e/o forniti da AIMAG S.p.A.;

12) dopo lo svuotamento ogni utenza deve ritirare, il più presto possibile, all'interno della propria area privata o di pertinenza, il contenitore assegnato;

13) qualora, durante il servizio di raccolta domiciliare, AIMAG S.p.A. dovesse riscontrare delle difformità rispetto a quanto previsto nella presente ordinanza, l'operatore potrà applicare sul contenitore l'adesivo di segnalazione con la scritta "RIFIUTO NON CONFORME" e potrà NON RITIRARE IL RIFIUTO nell'ambito del servizio domiciliare;

14) il conferimento e raccolta domiciliare dei rifiuti di cui al presente atto, è l'unica modalità di espletamento del servizio ordinario di gestione dei rifiuti e, come tali, i costi del servizio saranno coperti dalla "tariffa corrispettiva" prevista dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 668, il cui regolamento è stato approvato il 22/12/2015 con delibera di C.C. n. 149. Ne deriva che nel caso contemplato al punto 13), oltre

all'applicazione delle sanzioni previste dal presente atto da parte del Comune, il gestore AIMAG S.p.A., potrà rivalersi sull'utente dei maggiori costi sostenuti per la eventuale successiva rimozione dei rifiuti non ritirati nell'ambito del servizio domiciliare in quanto non conformi, configurandosi tale fattispecie come servizio straordinario non coperto da tariffa.

STABILISCE

- che il presente atto abroga e sostituisce le seguenti ordinanze:
 - Prot. 51099 del 10/10/2006, con la quale è stata attivata, nella zona nord del centro urbano, la raccolta domiciliare dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche (c.d. "Porta a Porta");
 - Prot. 45521 del 20/09/2007, con la quale analogo servizio è stato esteso all'area del centro urbano posta ad est della ferrovia Modena-Mantova;
 - Prot. 56171 del 22/11/2008, con la quale analogo servizio è stato esteso all'area del centro urbano posta a sud delle vie Nuova Ponente, Lenin, Marx, e Moro interna.
 - Prot. 20914 del 29/04/2010, con la quale analogo servizio è stato esteso alla porzione del territorio comunale compresa tra la tangenziale B. Losi e l'autostrada A22;
 - Prot. 28116 del 05/06/2010, con la quale si definivano più precisamente alcuni aspetti regolati dalle ordinanze sopra citate e si riordinavano le misure sanzionatorie;
 - Prot. 48168 del 11/10/2010, con la quale analogo servizio è stato esteso alle aree residue della cintura attorno al centro storico;
- che, fatto salvo quanto specificato dall'art. 255 "Abbandono di rifiuti" del D.lgs. 152/06, per la mancata ottemperanza a quanto prescritto dalla presente ordinanza, si applicano le sanzioni previste dall'art. 47 del "Regolamento per la disciplina del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati", in vigore nell'Ambito Territoriale Ottimale di Modena dal 1° gennaio 2007;
- che in caso di nuove fattispecie non previste nel suddetto articolo e introdotte dal presente atto, ai sensi dell'art. 7 bis D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", per ogni violazione sarà applicata la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 150,00.

INCARICA

delle verifiche conseguenti al presente atto il personale del Comando di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Terre d'Argine, nonché le Guardie Giurate Ecologiche Volontarie competenti per territorio.

INFORMA

che contro il presente provvedimento chiunque sia interessato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

IL SINDACO
Alberto Bellèlli





ALLEGATO A

Planimetria territorio comunale

ALLEGATO B

Opuscolo "Tutto inizia da casa tua"

ALLEGATO C

Esempio di calendario